

AGEVOLAZIONI

In Legge di Bilancio 2023 la proroga del credito quotazione Pmi di Debora Reverberi

Master di specializzazione

SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2023

[Scopri di più >](#)



La nuova Legge di Bilancio ha prorogato al 31 dicembre 2023 il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle Pmi, di cui all'[articolo 1, commi 89-92, L. 205/2017](#) (c.d. Legge di Bilancio 2018), con contestuale **incremento dell'importo massimo spettante.**

Come si evince dalla relazione tecnica alla L. 197/2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023) **la misura agevolativa ha infatti un'importanza strategica acclarata come efficace strumento incentivante per le quotazioni delle Pmi sul mercato Euronext Growth Milano (EGM).**

Il credito d'imposta si inseriva originariamente in un complesso di interventi volti a potenziare gli strumenti per la concessione di finanziamenti al settore produttivo, alternativi rispetto al credito bancario, riconoscendo, **alle Pmi che avessero intrapreso a partire dall'1 gennaio 2018 una procedura di ammissione alla negoziazione in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'UE o dello SEE** (l'EGM è tra i sistemi multilaterali di negoziazione autorizzati dalla Consob e gestiti da Borsa Italiana s.p.a.), **nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione entro il 31 dicembre 2020, un credito d'imposta di intensità fino al 50% dei costi di consulenza esterna sostenuti, entro un importo massimo agevolato pari a 500.000 euro.**

Con l'[articolo 1, comma 230, L. 178/2020](#) (Legge di Bilancio 2021), **la misura era stata prorogata, alle stesse condizioni, al 31 dicembre 2021.**

L'articolo 1, comma 46, L. 234/2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022), nel disporre **la proroga della misura al 31 dicembre 2022, aveva ridotto l'importo massimo del credito spettante a 200.000 euro.**

In questo scenario evolutivo si inquadra il recente intervento del legislatore, che, al **comma 395** dell'articolo unico della L. 197/2022:

- **proroga l'agevolazione al 31 dicembre 2023, aumentando l'importo massimo del credito spettante da 200.000 euro a 500.000 euro;**
- **integra lo stanziamento di risorse finanziarie previsto per la misura nell'anno 2023, portandolo da 5 a 10 milioni di euro e stabilisce in 10 milioni di euro il nuovo stanziamento per l'anno 2024.**

I soggetti che possono fruire dell'agevolazione sono **le Pmi**, definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, operanti nei settori economici nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014, compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli, che abbiano **ottenuto l'ammissione alla quotazione con delibera adottata dal gestore del mercato entro la data del 31 dicembre 2023**.

Ai sensi dell'articolo 5 del D.M. 23.04.2018 il credito d'imposta è riconosciuto a parziale copertura dei **costi delle consulenze esterne, complessivamente sostenuti per attività ammissibili entro la data in cui si ottiene la quotazione** e, comunque, entro il 31 dicembre 2020 (*rectius* 31 dicembre 2023):

- **nella misura massima del 50%** (l'importo potrebbe essere rideterminato per difetto in relazione all'ammontare dei crediti richiesti rispetto alle risorse stanziate sull'annualità);
- **entro l'importo massimo di euro 500.000.**

Le attività di consulenza, rese da soggetti terzi diversi da soggetti giuridici collegati all'impresa beneficiaria ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, i cui costi risultano eleggibili al credito d'imposta, devono rientrare nel seguente elenco tassativo ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 23.04.2018:

- **attività propedeutiche all'avvio del processo di quotazione e ad esso finalizzate** (ad esempio l'implementazione e l'adeguamento del **sistema di controllo di gestione**, l'assistenza dell'impresa nella **redazione del piano industriale**, il supporto all'impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento);
- **attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l'idoneità** della società all'ammissione e alla successiva permanenza sul mercato;
- **attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;**
- **attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un report** (inclusa la **due diligence finanziaria**);
- **attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di "informazioni che raccomandano o consigliano una strategia d'investimento" e "raccomandazione in materia di investimenti"**, così come definite nell'articolo 3, comma 1, rispettivamente ai numeri 34 e 35 del Regolamento (UE) n. 596/2014 ovvero
- **attività riguardanti aspetti legali, fiscali e contrattuali strettamente inerenti alla**

procedura di quotazione (ad esempio la **definizione dell'offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento** presso investitori qualificati, la **due diligence legale o fiscale** e gli aspetti legati al governo dell'impresa);

- **attività di comunicazione** necessarie a offrire la massima visibilità della Società e a divulgare *l'investment case* (interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria).

L'ammissibilità di tali costi è inoltre subordinata alla **natura di servizi non continuativi e non periodici** e al carattere di **straordinarietà**, indipendentemente dalla presenza di un importo pattuito in misura fissa o sottoforma di **success fee**: sono infatti **esclusi i costi di esercizio connessi ad attività ordinarie, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità**.

Secondo quanto precisato dall'Agenzia delle entrate nel principio di diritto 19/2018, **l'ammissibilità dei costi al credito d'imposta prescinde dalle concrete modalità in cui la quotazione si realizza** (tramite Offerta Pubblica di Sottoscrizione o tramite Offerta Pubblica di Vendita): “*I costi legati all'ammissione alla quotazione possono considerarsi inerenti all'attività dell'impresa quotanda, non assumendo rilievo sostitutivo la circostanza che l'operazione avvenga tramite OPV e, dunque, senza aumento di capitale*”.

L'effettivo sostenimento e l'ammissibilità dei costi al credito d'imposta deve risultare da **apposita attestazione** rilasciata o dal presidente del collegio sindacale o da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dotti commercialisti e degli esperti contabili.

L'accesso alla misura non è automatico, ma richiede **la preventiva trasmissione del modulo di domanda di accesso all'attuale Ministero delle Imprese e del Made in Italy**, secondo lo schema dell'allegato A al D.M. 23.04.2018.

La domanda va inviata, tramite pec, nella finestra temporale che intercorre **tra l'1 ottobre dell'anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell'anno successivo**.

Attenzione alla modifica dell'indirizzo pec per l'invio delle domande: l'indirizzo email attualmente in funzione è dgpipi.mi.div07@pec.mise.gov.it, come precisato sul sito ministeriale e nella [circolare dell'Agenzia delle entrate 14/E/2022](#).

Nei successivi trenta giorni dal termine ultimo previsto per l'invio delle istanze, il Ministero comunica alle imprese il riconoscimento oppure il diniego all'agevolazione e **l'importo effettivamente spettante sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate per ciascun anno e l'ammontare complessivo dei crediti richiesti**.

Il credito è fruibile a partire dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui viene comunicata la concessione alla Pmi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), utilizzando quale codice tributo il “6901” e quale anno di

riferimento l'anno di sostenimento delle spese ammissibili ovvero quello di maturazione del credito, ai sensi della [risoluzione AdE 52/E/2019](#).